



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI VOTAZIONE ELETTRONICA E DI AMPLIFICAZIONE DELL'AULA CONSILIARE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA E SUCCESSIVA ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PER TRENTASEI MESI.

CIG: 9225095538 – CUP: G29I22000470002

DISCIPLINARE DI GARA



Sommario

1.	PREMESSE	1
1.1	Piattaforma telematica di negoziazione	1
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	4
2.1	Documenti di gara.....	4
2.2	Chiarimenti.....	5
2.3	Comunicazioni	5
3.	OGGETTO DELL'APPALTO, DURATA E IMPORTO.....	6
4.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	8
5.	REQUISITI GENERALI E SPECIALI	10
5.1	Requisiti di idoneità	11
5.2	Requisiti di capacità tecnico-professionale	12
5.3	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	12
5.4	Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	13
6.	AVVALIMENTO	14
7.	SUBAPPALTO	15
8.	GARANZIA PROVVISORIA.....	16
9.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	19
10.	SOPRALLUOGO FACOLTATIVO	20
11.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	21
12.	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - "BUSTA DI QUALIFICA"	23
12.1.	Domanda di partecipazione (ALLEGATO 1.A).....	25
12.2.	Documento di gara unico europeo (ALLEGATO 1.B)	27
12.3.	Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo	28
12.3.1	Dichiarazioni integrative	28
12.3.2	Documentazione e dichiarazioni a corredo per i soggetti associati	30
13.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	32
14.	OFFERTA TECNICA.....	33
15.	CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA	34
15.1	Offerta economica	34
16.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	36
16.1	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	37
16.2	Metodo di attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica	39
16.3	Metodo di attribuzione del punteggio dell'offerta economica.....	40
16.4	Metodo per il calcolo dei punteggi	41
17.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE	



AMMINISTRATIVA.....	41
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE	42
19. APERTURA DELLE BUSTE “OFFERTA TECNICA” E “OFFERTA ECONOMICA” - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	43
20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE E CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA.....	44
21. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	45
22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÁ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	47
23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	48
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	48



1. PREMESSE

Con determinazione n. 321 del 17 maggio 2022 questa Amministrazione ha indetto una procedura aperta per la fornitura e installazione di un sistema integrato di votazione elettronica e di amplificazione dell'Aula consiliare del Consiglio regionale della Sardegna e successiva assistenza tecnica e manutenzione per trentasei mesi. La suddetta procedura è da affidarsi in un unico lotto in quanto la suddivisione in lotti comporterebbe criticità tecniche ostative ad un razionale e coordinato espletamento delle attività oggetto dell'appalto e non agevolerebbe la realizzazione di un sistema pienamente integrato, composto di parti tra loro strettamente interconnesse e non indipendenti quale è quello oggetto del presente appalto.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta informatizzata da aggiudicare mediante l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)).

Il luogo di svolgimento dell'appalto è Cagliari.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Capo Servizio Amministrazione f.f., dott. Danilo Fadda.

1.1 Piattaforma telematica di negoziazione

La procedura di gara si svolge in **modalità telematica ai sensi dell'art. 58 del Codice**: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante **esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico SardegnaCAT della Regione Sardegna**, accessibile all'indirizzo: <https://www.sardegncat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst> o direttamente dal link presente nella home page della Regione Sardegna. Pertanto, per partecipare alla presente procedura l'impresa concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:

- 1) firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005;
- 2) la dotazione hardware e software minima riportata nella homepage del Portale all'indirizzo <https://www.sardegncat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp>.

Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è l'abilitazione al portale SardegnaCAT. Con il primo accesso al portale ("Sezione Fornitori" disponibile alla Home



Page del sito) all'impresa concorrente è data la possibilità di compilare un questionario di registrazione; salvando i dati inseriti nel questionario l'impresa riceverà via *e-mail* una *user-id* ed una *password* per effettuare i successivi accessi al sistema. A tal fine, l'impresa concorrente ha l'obbligo di comunicare in modo veritiero e corretto i propri dati e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (i Dati di Registrazione) secondo le modalità indicate nell'allegato 4 "Istruzioni di gara". In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzio è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell'impresa mandataria. Si consiglia alle imprese non ancora registrate sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura di gara, di effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte. A tal fine si raccomanda alle imprese concorrenti di verificare che, nel processo di registrazione al portale, sia stato selezionato il fuso orario corretto (per le imprese aventi sede in Italia (GMT + 1:00) CET (Central Europe Time), Brussels, Copenaghen, Madrid, Paris, Rome). Le imprese che partecipano alla procedura esonerano espressamente la stazione appaltante ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle offerte.

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;



- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- a) difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- b) utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento di Disciplina del sistema di e-procurement della Regione autonoma della Sardegna e nell'Allegato 5 - Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del Portale SardegnaCAT.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://www.consregсарdegna.it/>, seguendo il percorso "Gare e concorsi", sottosezione "Bandi di gara e contratti" – html o pdf e, nel rigo dedicato alla presente procedura, nella colonna "Allegati", in cui sono reperibili tutti i documenti di gara, nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.



Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento Disciplina del sistema di e-procurement della Regione autonoma della Sardegna (rintracciabile al seguente link: https://www.sardegnaecat.it/esop/ita-ras-host/public/documenti/servizi_pa/disciplina_sistema_eprocurement.pdf) e nell'Allegato 5 – Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del Portale SardegnaCAT, che costituiscono parte integrante del presente disciplinare. Nell'ambito del presente disciplinare si intende per “Istruzioni di gara”, il documento contenente le istruzioni operative per lo svolgimento della procedura, nel quale sono definiti i dettagli inerenti all'utilizzo della piattaforma telematica e le modalità di presentazione della documentazione di gara.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è sempre accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) il Bando di gara;
- 2) il presente Disciplinare di gara;
- 4) il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- 5) lo Schema di contratto;
- 6) allegato 1.A: Domanda di partecipazione contenente le autodichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione ex art. 80 e sul possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione;
- 7) allegato 1.B: DGUE;
- 8) allegato 1.C: Informativa per il trattamento dei dati personali;
- 9) allegato 2: Modello per la compilazione dell'offerta tecnica;
- 10) allegato 3: Modello per la compilazione dell'offerta economica;
- 11) allegato 4: Istruzioni operative per l'iscrizione al Portale SardegnaCAT e l'accesso alla sezione dedicata alla gara;



12) allegato 5: Condizioni generali di registrazione e utilizzo del portale;

13) allegato 6: patto di integrità;

14) DUVRI.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet:

<http://amministrazionetrasparente.consregsardegna.it/galleries/Bandi-di-Gara-in-evidenza/bandi.html> e sulla piattaforma SardegnaCAT all'URL: <https://www.sardegncat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst>. Gli operatori economici dovranno accedere con le proprie credenziali e entrare nella sezione "Gare in Busta chiusa (RDO) per tutti".

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo PEC servizioamministrazione@pec.crsardegna.it entro le **ore 18:00 del 24 Giugno 2022**. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, così come previsto dell'art. 60, comma 3 del Codice mediante pubblicazione in forma anonima sui siti www.consregsardegna.it, sezione "Gare e concorsi", sottosezione "Bandi di gara e contratti" – html o pdf e, nel rigo dedicato alla presente procedura, nella colonna "Allegati", e www.sardegncat.it nella sezione relativa alla procedura di gara. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema, è possibile contattare la casella di posta elettronica mocsardegna@regione.sardegna.it o consultare il documento "Allegato 4 - Istruzioni operative per l'iscrizione al Portale SardegnaCAT e l'accesso alla sezione dedicata alla gara" allegato alla procedura. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice si intendono validamente ed efficacemente effettuate all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella domanda di partecipazione alla gara. L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.



In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori.

Salvo quanto disposto dal presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC servizioamministrazione@pec.crsardegna.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti alla documentazione di gara vengono pubblicate sul Sito nella sezione "Gare e concorsi/Bandi di gara e contratti", all'interno della pagina di dettaglio della presente procedura.

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Messaggi" e tutte le sezioni informative presenti su SardegnaCAT e la casella di Posta Elettronica Certificata, o *e-mail* per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, da questo indicata.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, DURATA E IMPORTO

	OGGETTO E CPV	IMPORTO MASSIMO STANZIATO (IVA esclusa)	IMPORTO A BASE DI GARA (IVA esclusa)
PRESTAZIONE PRINCIPALE	fornitura e installazione dell'hardware necessario alla realizzazione del sistema integrato di votazione elettronica e di amplificazione dell'Aula consiliare CPV 30200000-1 - 30230000-0 CPV 32000000-3 Fornitura e installazione software per votazione elettronica CPV 72000000-5	Euro 415.000,00	Euro 415.000,00
PRESTAZIONE SECONDARIA	Cablaggio del sistema integrato	Euro 30.000,00	Euro 30.000,00
PRESTAZIONE SECONDARIA	Fornitura e installazione software per diretta streaming audio-video e relativo hardware CPV 72000000-5 CPV 30200000-1	Euro 30.000,00	Euro 30.000,00
PRESTAZIONE SECONDARIA	Servizio di hosting collegato alla fornitura della piattaforma e il relativo archivio multimediale	Euro 10.000,00	Euro 10.000,00



	OGGETTO E CPV	IMPORTO MASSIMO STANZIATO (IVA esclusa)	IMPORTO A BASE DI GARA (IVA esclusa)
	CPV 72415000-2		
PRESTAZIONE SECONDARIA	Fornitura e installazione ledwall ad alta definizione CPV 32000000-3	Euro 60.000,00	Euro 60.000,00
PRESTAZIONE SECONDARIA	Fornitura di un sistema di telecamere e distribuzione segnali per videoriproduzione sedute e per videosorveglianza CPV 32323500-8	Euro 35.000,00	Euro 35.000,00
PRESTAZIONE SECONDARIA	Servizio di manutenzione per 36 mesi dal collaudo CPV 50300000-8	Euro 24.000,00	Euro 24.000,00
PRESTAZIONE SECONDARIA	Servizio di assistenza tecnica per 36 mesi dal collaudo, compresa attività di formazione a addestramento del personale interno. CPV 72600000-6	Euro 60.000,00	Euro 60.000,00
PRESTAZIONE SECONDARIA	Eventuale proroga tecnica di mesi sei per servizio di assistenza tecnica, servizio di manutenzione e servizio di hosting collegati alla fornitura della piattaforma e il relativo archivio multimediale. CPV 50300000-8 CPV 72600000-6	Euro 19.000,00	
Oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze non soggetti a ribasso		Euro 7.000,00	
TOTALE		Euro 690.000,00	Euro 664.000,00

L'appalto è finanziato con le risorse del Consiglio regionale della Sardegna.

Gli importi a base di gara sopra indicati sono al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

Si precisa che sulla base del DUVRI allegato, gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze - non soggetti a ribasso e che andranno a sommarsi al predetto importo a base d'asta di euro 664.000,00 - sono pari a euro 7.000,00.

I costi della manodopera stimati, sulla base del CCNL di riferimento (Commercio, servizi, terziario) sono quantificati in euro 91.094,00.

I servizi oggetto del presente appalto non sono oggetto di Criteri Minimi Ambientali adottati nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 34 del Codice.

La fornitura e l'installazione dell'intero sistema deve essere conclusa entro quattro mesi dall'avvio dell'esecuzione contrattuale, fatta salva la possibilità di concordare con l'Amministrazione consiliare una differente finestra temporale di esecuzione, al solo scopo di non intralciare i lavori dell'Assemblea. I servizi di manutenzione e assistenza tecnica connessi avranno una durata di 36 mesi decorrenti dall'avvenuto collaudo del sistema di votazione e amplificazione.

Opzione di proroga.

È fatta salva la possibilità per la stazione appaltante di disporre una proroga tecnica, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice dei contratti



pubblici, limitatamente al servizio di manutenzione e assistenza tecnica, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione di un nuovo contraente e comunque non superiore a mesi sei.

Clausola di revisione prezzi.

A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al periodo di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo originario. Laddove la variazione accertata superasse il quindici per cento rispetto al prezzo originario, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto per eccessiva onerosità del medesimo, con preavviso di trenta giorni solari.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Per il presente appalto è stato richiesto apposito CUP (codice unico progetto) G29I22000470002

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. **È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi



altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti.

L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.



A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile.

Saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ovvero coinvolti in situazioni oggettive lesive della *par condicio* tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.

In ossequio a quanto previsto dalla deliberazione AGCM del 18/9/2013, in caso di anomalie comportamentali, che possono essere indizio di fenomeni anticoncorrenziali, questa stazione appaltante si riserva di segnalare alle Autorità tali fenomeni. La delibera è consultabile all'indirizzo: https://www.agcm.it/dotcmsDOC/allegati-news/Delibera_e_Vademecum.pdf.

5. REQUISITI GENERALI E SPECIALI

Requisiti generali:

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del D.lgs. n. 165 del 2001.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del Decreto legge 3 maggio 2010 n. 78 convertito in legge n. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.



La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

Requisiti speciali:

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei successivi paragrafi 5.1, 5.2 e 5.3.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità e di capacità tecnico-professionale avviene, attraverso l'utilizzo della Banca dati ANAC - AVCPass. Pertanto, tutti i concorrenti devono registrarsi al sistema AVCPass secondo le indicazioni presenti sul sito www.anac.it e dovranno inviare i documenti richiesti ai fini della dimostrazione dei requisiti mediante AVCPass.

Ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, la stazione appaltante verificherà il possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario ma si riserva la facoltà di chiedere ai concorrenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura, in conformità all'art. 85, comma 5 del Codice.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive dei requisiti richiesti dal presente disciplinare.

5.1 Requisiti di idoneità

I concorrenti devono possedere alla data di presentazione dell'offerta, a pena di esclusione, il seguente requisito di idoneità:

- iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito autodichiarato la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.



5.2 Requisiti di capacità tecnico-professionale

Al fine di selezionare operatori economici in grado di garantire un adeguato livello di servizio e a garanzia della serietà delle offerte e di un'adeguata esperienza nei settori oggetto di gara, si richiede che gli stessi:

- a) siano in possesso dell'abilitazione all'attività di installazione di impianti e abbiano un responsabile, in possesso dei requisiti tecnico - professionali previsti dall' art. 4 del Decreto n. 37 del 22/01/2008, preposto allo svolgimento dell'attività impiantistica;
- b) abbiano realizzato con buon esito, nel triennio antecedente l'indizione della gara, almeno **una** fornitura di sistemi di votazione elettronica per la pubblica amministrazione/ente pubblico/ente privato, di un importo pari ad almeno 200.000,00 euro (IVA esclusa), senza che il relativo contratto sia stato risolto per inadempienza o siano state mosse gravi contestazioni e penali. Si chiede ai concorrenti di indicare, nell'apposita sezione dell'Allegato 1.B - DGUE, per ciascun servizio: ente committente; oggetto dell'appalto; periodo di esecuzione; importo rapportato al periodo di riferimento.

La comprova del requisito sub a) autodichiarato in sede di offerta sarà fornita mediante produzione da parte dell'aggiudicatario del certificato attestante l'abilitazione.

La comprova del requisito sub b) autodichiarato in sede di offerta sarà fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86, Parte II, e all'allegato XVII, del Codice, cioè mediante l'elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice, l'operatore economico che, per fondati motivi, non sia in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità tecnico-professionale mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

5.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.



Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito di idoneità di iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio** industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 5.1 lett. a) deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di **capacità tecnica e professionale**, di cui al punto 5.2 devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso, fermo restando che la mandataria deve, in ogni caso, possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

Il requisito del possesso dell'abilitazione all'attività di installazione di impianti (con designazione di un responsabile tecnico) deve essere soddisfatto dal/dai componente/i del raggruppamento che esegue/eseguono l'installazione degli impianti elettrici/elettronici/radiotelevisivi/di amplificazione ecc..

5.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio** industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 5.1 lett. a), devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di **capacità tecnica e professionale**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), devono essere posseduti direttamente dal consorzio medesimo, salvo quelli, eventualmente richiesti, relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.



6. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP, anche su richiesta della Commissione giudicatrice, richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.



L'impresa concorrente che intenda ricorrere a tale istituto dovrà compilare la Parte II, lett. C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (Avvalimento)" dell'Allegato 2B - DGUE. In particolare dovrà barrare la casella "SI" e dovrà indicare la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.

Ciascuna impresa ausiliaria dovrà altresì compilare e firmare un DGUE distinto con le informazioni richieste nelle sezioni A e B della parte II, nella parte III, nella parte IV ove pertinente e nella parte VI.

L'impresa concorrente dovrà inoltre allegare a sistema la seguente documentazione:

1. una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente la concorrente;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
3. copia del contratto corredata da dichiarazione di autenticità sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e dell'impresa ausiliaria con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

In luogo del legale rappresentante le dichiarazioni di cui ai precedenti punti possono essere rese da soggetto munito dei poteri di firma, comprovati da copia autentica dell'atto di conferimento dei poteri medesimi. La stazione appaltante trasmetterà all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento.

Si specifica che l'Amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

L'assenza della dichiarazione di avvalimento o la mancata osservanza dei limiti, formalità e condizioni di cui al citato art. 89 del D.lgs. n. 50/2016, comportano l'impossibilità di usufruire dell'avvalimento.

7. SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.



Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare con specificazione dell'incidenza percentuale sull'importo complessivo del contratto. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Tali informazioni dovranno essere indicate nella parte II lettera D del DGUE.

Il concorrente potrà subappaltare le prestazioni unicamente a soggetti in possesso di requisiti di idoneità e tecnico-professionali richiesti per la partecipazione alla gara.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Le richieste di autorizzazioni al subappalto, corredate dalla documentazione prescritta dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, dovranno essere inoltrate dall'aggiudicatario alla Stazione appaltante e da quest'ultima rilasciate.

8. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto, ovvero euro 13.280,00, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice. La garanzia deve essere intestata a: **Consiglio regionale della Sardegna, Via Roma n. 25, 09125 - Cagliari, C.F.: 92027820924;**
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.



Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e ss.mm.ii. la **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. tramite il Sistema PagoPA ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del D.Lgs n. 217 del 13 dicembre 2017, con le seguenti modalità:

link: <https://pagamenti.regione.sardegna.it/public/> (NON È NECESSARIA L'AUTENTICAZIONE);

selezionare ente: *Consiglio regionale della Sardegna*

selezionare tipologia di pagamento: *Deposito cauzionale provvisorio*

compilare correttamente tutti i campi della videata (N.B.: indicare partita iva e ragione sociale)

indicare nel campo causale: *Cauzione provvisoria rilasciata per la fornitura e installazione di un sistema integrato di votazione elettronica e di amplificazione dell'Aula consiliare del Consiglio regionale della Sardegna, e successiva assistenza tecnica e manutenzione per trentasei mesi - CIG. 9225095538*;

- b. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- c. con bonifico; in assegni circolari; con versamento in contanti presso il corrente bancario intestato a Consiglio regionale della Sardegna, IBAN: IT18U 01015 04813 000013008025 presso Banco di Sardegna spa - agenzia Cagliari 13 - Via Roma n. 25, causale: *“Cauzione provvisoria rilasciata per la fornitura e installazione di un sistema integrato di votazione elettronica e di amplificazione dell'Aula consiliare del Consiglio regionale della Sardegna, e successiva assistenza tecnica e manutenzione per trentasei mesi - CIG. 9225095538”*;
- d. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103, comma 9 del Codice, deve essere resa in conformità agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della fideiussione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp



La garanzia, in qualunque forma rilasciata, dovrà essere resa in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 93 del Codice.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte a Portale in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);
- copia per immagine su supporto informatico di documento analogico (realizzata mediante scansione di documento cartaceo in TIFF o JPG) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

L'operatore economico dovrà inserire a sistema, unitamente alla cauzione provvisoria e alla dichiarazione di impegno, anche una autodichiarazione sottoscritta digitalmente, resa ai sensi degli artt.46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore della cauzione dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante, oppure, in alternativa, un'autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritta con firma digitale ai sensi del su richiamato Decreto.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia (originale informatico sottoscritto digitalmente ovvero copia informatica dell'originale cartaceo con dichiarazione di conformità all'originale) dei certificati posseduti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico



sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

9. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti devono effettuare, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a euro 70,00 (settanta/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il pagamento potrà essere effettuato attraverso il servizio di Gestione Contributi Gara (GCG) sul sito dell'ANAC, evoluzione del Servizio Riscossione Contributi, che permette di avviare il processo finalizzato al versamento del contributo in favore dell'Autorità. Il servizio permette di generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUUV, Identificativo Univoco Versamento) e di pagarli con una delle seguenti modalità:

1. "Pagamento on line" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'ANAC, scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA;
2. "Pagamento mediante avviso" utilizzando:
 - infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a PagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.);
 - IO, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code dell'avviso.

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'ANAC, a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

Per poter accedere al servizio l'operatore economico dovrà:

- a. essere registrato come utente dei servizi dell'Autorità secondo le modalità descritte nella sezione Registrazione e Profilazione Utenti;



- b. richiedere il profilo di “contribuente” associato al soggetto rappresentato “operatore economico” dalla pagina di creazione profili;
- c. accedere al servizio.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

10. SOPRALLUOGO FACOLTATIVO

Se ritenuto necessario al fine di una più consapevole formulazione dell’offerta, gli operatori economici interessati possono chiedere di effettuare un sopralluogo presso l’Aula consiliare, per visionare lo stato dei luoghi e degli arredi esistenti.

Il sopralluogo può essere effettuato, previa richiesta all’Amministrazione e nel rispetto delle prescrizioni anti COVID vigenti al momento di effettuazione del sopralluogo medesimo, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:30, **a partire dal 30 maggio 2022**. La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a: servizioamministrazione@pec.crsardegna.it e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente, recapito telefonico, indirizzo mail, nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro e non oltre **il giorno 1° luglio 2022**.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno un giorno di anticipo. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati/raggruppandi o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila. In caso di consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da un soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.



11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Gli operatori economici, interessati a partecipare alla presente procedura, dovranno identificarsi sul Mercato Elettronico della Regione Sardegna - SardegnaCAT, accessibile all'indirizzo: <https://www.sardegncat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst>.

Per l'iscrizione al Mercato Elettronico della Regione Sardegna (SardegnaCAT) è necessario accedere al link https://www.sardegncat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst e seguire le istruzioni ivi riportate.

Si ribadisce che, ai fini dell'iscrizione, l'operatore economico dovrà essere dotato di firma digitale e di strumentazione tecnica e informatica adeguata ai requisiti minimi di sistema accessibili dalla home page del sito internet www.sardegncat.it.

Si invitano gli operatori economici interessati a verificare attentamente che la procedura di iscrizione alla piattaforma SardegnaCAT sia stata regolarmente completata e che la stessa sia andata a buon fine.

Gli operatori economici devono sottoscrivere e caricare a sistema il documento "Condizioni generali di registrazione e accesso al Portale" di cui all'allegato 5, all'interno della Busta A - Documentazione amministrativa.

Per chiarimenti sulle procedure di iscrizione e sulle modalità tecnico-operative di uso della piattaforma SardegnaCAT, si segnalano le modalità e i canali di contatto indicati nella pagina web all'indirizzo <https://www.sardegncat.it/esop/ita-ras-host/public/web/contatti.jst>.

Tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto, **a pena di esclusione**, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2005.

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 18:00 del giorno 8 luglio 2022, pena l'irricevibilità, l'offerta composta da:**

A - Documentazione Amministrativa

B - Documentazione tecnica / Offerta tecnica

C - Documentazione Economica/Offerta Economica.

Per quanto concerne le modalità di caricamento delle offerte sul Sistema, si rinvia all'Allegato 4 "Istruzioni operative per l'iscrizione al Portale SardegnaCAT e l'accesso alla sezione dedicata alla gara".

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi



sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, il patto di integrità, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Si precisa che se le imprese concorrenti, che intendano presentare un'offerta per la presente gara, sono in RTI o hanno assunto l'impegno di costituire un RTI, ovvero in Consorzi o in Rete di Imprese, fermo restando i requisiti richiesti, **la registrazione e l'abilitazione al sistema avviene da parte della sola impresa mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema SardegnaCAT per la presentazione delle offerte saranno quelle dell'impresa mandataria.**

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 100 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta di Qualifica.

Tutti i file relativi all'offerta tecnica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 100 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Tecnica. Tutti i file relativi all'offerta economica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 100 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Economica.

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato zip o rar).

L'impresa concorrente ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale nella sezione riservata alla presentazione di documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della procedura, ovvero sono ammesse offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.



Ai sensi di quanto stabilito all'articolo 32, comma 4, D.Lgs. 50/2016, ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

12. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - "BUSTA DI QUALIFICA"

Nella sezione denominata "Busta di Qualifica" dovranno essere allegati i sotto elencati documenti:

- a) Allegato 1.A - "Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative", resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante (si rimanda al par. 12.1 per la descrizione);
- b) Allegato 1.B - "Documento di gara unico europeo (DGUE)" di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea, che costituisce un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, firmata digitalmente dal legale rappresentante (si rimanda al par. 12.2 per la descrizione);
- c) Allegato 1.C - "Informativa per il trattamento dei dati personali", sottoscritto digitalmente per presa visione dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura. In caso di RTI/consorzio già costituito, dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa mandataria; in caso di RTI/consorzio costituendo, dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna impresa partecipante al Raggruppamento;
- d) Allegato 5 "Condizioni generali di registrazione" compilato e firmato digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura. In caso di RTI le condizioni generali di registrazione dovranno essere presentate solo dall'impresa mandataria;
- e) cauzione provvisoria e dichiarazione di impegno ai sensi dell'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 di importo pari al 2% dell'importo massimo complessivo posto a base di gara (si rimanda al paragrafo 8 per la descrizione);
- f) eventuali certificazioni per la riduzione della cauzione provvisoria;



- g) (eventuale) procura: l'impresa concorrente deve produrre la procura firmata digitalmente ovvero allegare a sistema la scansione firmata digitalmente della procura attestante i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile. La stazione appaltante si riserva di richiedere all'impresa, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura;
- h) (in caso di avvalimento) la documentazione richiesta dal paragrafo 6 del presente disciplinare;
- i) in caso di concorrenti che abbiano dichiarato la sussistenza di una situazione di controllo ex art. 2359 codice civile, idonea documentazione atta a dimostrare che debba essere esclusa l'unicità del centro decisionale;
- l) in caso di partecipazione in RTI costituendo, una dichiarazione sottoscritta dalle imprese consorziate o associate nel costituendo raggruppamento, con l'indicazione dell'impresa capogruppo, delle rispettive quote di partecipazione al raggruppamento e l'impegno espresso di costituire formalmente il RTI, conferendo, in caso di aggiudicazione il mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo;
- j) La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni;
- k) la ricevuta di pagamento del contributo ANAC di euro 70,00;
- l) Documento PassOE (pass Operatore Economico) di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012, e delibera 157 del 17 febbraio 2016 dell'ANAC. Il Concorrente, individuata la procedura di gara cui intende partecipare, ottiene dal sistema il c.d. PASSOE, che deve essere inserito all'interno della Busta A "Documentazione amministrativa" e firmato digitalmente dal legale rappresentante o da persona diversa purché munita di comprovati poteri di firma. Nel caso in cui il concorrente non abbia proceduto alla registrazione presso il sistema AVCPass e/o non abbia ottenuto il PASSOE per partecipare alla presente procedura, l'Amministrazione provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine per la



registrazione e/o l'acquisizione del PASSOE. In caso di avvalimento dovrà essere allegato anche il documento PassOE dell'impresa Ausiliaria.

m) patto di integrità di cui all'allegato 6 sottoscritto digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura. In caso di RTI/consorzio già costituito, dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa mandataria; in caso di RTI/consorzio costituendo, dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante di ciascun'impresa. Si specifica che dovrà essere sottoscritto digitalmente il file "Patto d'integrità" in formato p7m, già firmata del responsabile del procedimento della procedura di gara. Tale documento (costituito da un unico file sottoscritto da tutti i soggetti suindicati), dovrà essere inserito a sistema nella Busta di qualifica nella Sezione dedicata all'impresa mandataria /impresa singola.

I soggetti associati dovranno inserire nella busta di qualifica la documentazione di cui al successivo paragrafo 12.3.2.

12.1. Domanda di partecipazione (ALLEGATO 1.A)

La domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o, eventualmente, dal suo procuratore speciale, utilizzando preferibilmente il modello di cui all'allegato 1.A che contiene tra l'altro le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di accettare il patto di integrità allegato alla documentazione di gara. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;



– di essere informata, che ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che i dati forniti dai concorrenti verranno raccolti e trattati per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica e di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’Allegato 1.C.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell’art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell’art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente, eventualmente, allega copia conforme all’originale della procura, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri



rappresentativi conferiti con la procura, dovrà essere resa la dichiarazione sostitutiva dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

12.2. Documento di gara unico europeo (ALLEGATO 1.B)

Al fine della partecipazione alla procedura di gara, il concorrente compila il DGUE (Allegato 1.B) secondo quanto di seguito indicato e lo sottoscrive digitalmente.

Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Parte II - Informazioni sull'operatore economico:

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C:

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D:

il concorrente indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto e la terna di subappaltatori prescelta.

Parte III - Motivi di esclusione:

il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo "Requisiti generali" del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).



Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE dichiara altresì, nell'Allegato 1.A "Domanda di partecipazione" il possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter f-bis e f-ter del Codice.

Parte IV - Criteri di selezione:

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» e compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità tecnico -professionale.

Si precisa che l'operatore economico non può limitarsi a dichiarare di possedere tutti i requisiti richiesti barrando la sezione α della Parte IV del DGUE "Criteri di selezione" ma deve compilare la sezione a) per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale e la sezione c) per dichiarare il possesso dei requisiti di capacità alla capacità tecnico -professionale.

Parte VI - Dichiarazioni finali:

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

12.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

12.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni utilizzando preferibilmente il modello di cui all'allegato 1.A - Domanda di partecipazione, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:



1. fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge (**per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**);
6. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
7. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice all'interno della relazione tecnica;
8. dichiara di essere informata, che ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che i dati forniti dai concorrenti verranno raccolti e trattati per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e,



in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica e di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato 1.C.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

9. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità previste per la Domanda di partecipazione.

12.3.2 Documentazione e dichiarazioni a corredo per i soggetti associati

In caso di **soggetti associati**:

per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti della fornitura/ servizio, ovvero la percentuale in caso di forniture/servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti della fornitura/ servizio, ovvero la percentuale in caso di forniture/servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;



- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti della fornitura/ servizio, ovvero la percentuale in caso di forniture/servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti della fornitura/ servizio, ovvero la percentuale in caso di forniture/servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti della fornitura/ servizio, ovvero la percentuale in caso di forniture/servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con



allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della fornitura/ servizio, ovvero della percentuale in caso di forniture/servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti della fornitura/ servizio, ovvero la percentuale in caso di forniture/servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Inoltre, ai sensi dell'art. 80, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza e della gravità dei fatti oggetto della falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'Offerta Economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, **pena l'esclusione dalla procedura.**

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la



procedura del soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla procedura.

14. OFFERTA TECNICA

L' Offerta tecnica contiene, **a pena di esclusione**, una relazione tecnica, la quale non potrà superare le 50 facciate (incluse schede tecniche e ogni tipo di rappresentazione grafica), carattere Times New Roman font 12, interlinea 1, non in bollo, con una numerazione progressiva e univoca delle pagine e redatta in lingua italiana che illustri dettagliatamente le forniture/servizi offerti, avendo cura di evidenziare, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo par. 16.1, gli elementi utili alla valutazione medesima secondo il modello di cui all'Allegato 2, presente nella documentazione di gara.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime richieste, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara.

La documentazione tecnica deve essere priva, **a pena di esclusione** dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

L'offerta tecnica così redatta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

L'offerta tecnica deve essere firmata digitalmente ed inserita sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

In caso di concorrenti associati, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;



- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

In merito alla eventuale dichiarazione sulla presenza di segreti tecnici o commerciali, si ricorda che, in base a quanto disposto dall'art. 53 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Sul punto si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'offerente. Pertanto l'impresa concorrente deve allegare alla relativa dichiarazione idonea documentazione che argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono segrete e fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'Amministrazione si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

La stazione appaltante è esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di invio parziale della documentazione.

15. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

15.1 Offerta economica

Le imprese concorrenti devono, secondo le modalità indicate nell'Allegato 4 Istruzioni di gara:

- a) produrre e allegare a sistema l'offerta economica redatta in conformità all'allegato fac simile (Allegato 3) contenente:
- b) l'indicazione del prezzo offerto, così formulato: in termini di prezzo a corpo, IVA esclusa, ribassato rispetto al prezzo a base di gara previsto soggetto a ribasso (pari a euro 664.000,00), per la fornitura e posa in opera del sistema integrato, comprensiva di tutti i



servizi e forniture accessori. Il prezzo offerto si intenderà remunerativo di tutte le prestazioni oggetto del contratto;

- c) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro (da intendersi inclusi nel prezzo a corpo offerto). Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
 - d) la stima dei costi della manodopera, ai sensi degli artt. 95, comma 10 e 97, comma 5, lett. d) del Codice (da intendersi inclusi nel prezzo a corpo offerto). Si specifica che tale costo dovrà rispettare quanto previsto, se presenti, dalle tabelle ministeriali con riferimento al C.C.N.L., dalla contrattazione integrativa e, in ogni caso, in assenza delle tabelle ministeriali, quanto previsto dal CCNL di settore, oltre alla contrattazione integrativa;
 - e) il dettaglio dei prezzi di ciascuna prestazione (principale/secondarie) secondo la tabella contenuta nel citato Allegato 3. Si precisa tuttavia che, in caso di discrepanza tra la somma dei prezzi previsti per le singole prestazioni e il prezzo complessivo offerto, di cui al punto a), farà fede quest'ultimo.
- indicare a sistema, nel campo "Prezzo offerto", l'importo complessivo per le forniture/servizi offerti, IVA esclusa (identico a quanto indicato nell'offerta economica di cui all'allegato 3 caricata a sistema).

L'offerta economica è vincolante per 180 giorni. In caso di aggiudicazione, l'aggiudicatario si impegna a mantenere il prezzo offerto fermo per tutta la durata del contratto.

Il valore complessivo dell'offerta non potrà essere pari o superiore al valore posto a base d'asta.

Si precisa che per quanto attiene l'indicazione di cifre decimali, nella compilazione dell'Allegato 3 "Modello per la compilazione dell'offerta economica", si potranno indicare fino ad un massimo di due cifre decimali. In caso di discordanza tra il valore riportato a sistema e quello indicato nel modulo di offerta, prevarrà quello indicato in quest'ultimo.

Tutta la documentazione che sarà presentata dovrà essere sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore speciale.

In caso di concorrenti associati, l'offerta economica deve essere sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:



- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta economica deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il presente appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

Di seguito le fasi applicate per l'analisi delle offerte:

1. valutazione delle offerte tecniche ed assegnazione del relativo punteggio;
2. lettura e verifica delle offerte economiche dei concorrenti ammessi;
3. calcolo della soglia di anomalia (ai sensi dell'art. 97 comma 3) ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97, comma 6);



4. esclusione delle eventuali offerte anomale all'esito del procedimento di verifica;
5. definizione elenco finale dei concorrenti che hanno superato la fase di cui al punto 4;
6. formazione della graduatoria di gara.

16.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
caratteristiche generali dell'offerta	<i>Completezza e chiarezza espositiva dell'offerta nel suo complesso</i>	1
	<i>Livelli di integrazione tra le componenti dell'offerta e metodologie per l'integrazione di nuovi moduli e con sistemi esterni</i>	1
	<i>Valutazione di eventuali proposte migliorative con particolare riferimento a sicurezza, ridondanza, robustezza, affidabilità.</i>	1
impianto di votazione e amplificazione	<i>Caratteristiche tecniche hardware: qualità dei materiali, dei componenti, degli accessori e degli apparati. Qualità audio delle postazioni microfoniche in relazione alle caratteristiche dell'acustica dell'Aula consiliare.</i>	10
	<i>Caratteristiche funzionali hardware: qualità della soluzione offerta, sotto il profilo dell'efficienza e della funzionalità delle postazioni di lavoro; facilità di utilizzo delle stesse da parte di tutti gli utenti; estetica ed integrazione nell'ambiente circostante.</i>	10
	<i>Caratteristiche tecniche software: adeguatezza della architettura applicativa in termini di scalabilità; adeguatezza della piattaforma tecnologica in termini di accessibilità/fruibilità; grado di personalizzazione del software proposto; uso di strumenti preferibilmente open source e di comune utilizzo per lo sviluppo del sistema. Valutazione positiva di soluzioni che permettano di azzerare o limitare costi per licenze e manutenzione. Qualità e grado di dettaglio dello schema riepilogativo dell'architettura software e del diagramma UML del sistema (diagramma dei componenti e diagramma di distribuzione)</i>	10
	<i>Caratteristiche funzionali software: adeguatezza delle modalità di gestione delle iscrizioni a parlare; semplicità di utilizzo del sistema; efficienza nel contingentamento e controllo dei tempi degli interventi. Adeguatezza delle modalità di gestione delle votazioni; rapida esecuzione e agevole utilizzo del sistema da parte di tutti gli utenti.</i>	10
impianto di ripresa diretta e registrazione audio video	<i>Caratteristiche tecniche hardware: qualità e adeguatezza dei materiali, dei componenti, degli accessori e degli apparati</i>	5



CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
	<i>Caratteristiche funzionali hardware: qualità della soluzione offerta, sotto il profilo dell'efficienza e della funzionalità; facilità di utilizzo della stessa da parte di tutti gli utenti</i>	5
	<i>Caratteristiche tecniche software: adeguatezza della architettura applicativa in termini di scalabilità, adeguatezza della piattaforma tecnologica in termini di accessibilità/fruibilità; grado di personalizzazione del software proposto; uso di strumenti preferibilmente open source e di comune utilizzo per lo sviluppo del sistema. Valutazione positiva di soluzioni che permettano di azzerare o limitare costi per licenze e manutenzione.</i>	5
	<i>Caratteristiche funzionali software: adeguatezza delle modalità di gestione della diretta video; semplicità di utilizzo del sistema; adeguatezza delle modalità di gestione e archiviazione delle registrazioni; rapida esecuzione e agevole utilizzo del sistema da parte di tutti gli utenti, anche con riferimento alle funzionalità di creazione di video-clip digitali e ritagli di singoli video e/o porzioni dello stesso.</i>	5
forniture accessorie	<i>Ledwall: qualità e adeguatezza dei materiali, dei componenti, degli accessori e degli apparati offerti, in termini di nitidezza delle immagini ed estetica dell'installazione nel suo complesso</i>	5
	<i>impianto videosorveglianza: qualità e adeguatezza dei materiali, dei componenti, degli accessori e degli apparati offerti, in termini di nitidezza delle immagini ed efficienza dell'impianto</i>	1
servizio di manutenzione	<i>Qualità e adeguatezza dell'organizzazione del servizio di manutenzione. Qualifica ed esperienza del personale utilizzato</i>	2
	<i>Tempistica di intervento e risoluzione guasti bloccanti migliorativa rispetto alle prescrizioni minime previste dalla documentazione di gara secondo la seguente proporzione: tempistica migliorativa entro il 30% delle prescrizioni minime: 1 punto tempistica migliorativa entro il 60% delle prescrizioni minime: 2 punti tempistica migliorativa entro il 100% delle prescrizioni minime: 3 punti</i>	3
servizio di assistenza tecnica	<i>Qualità e adeguatezza dell'organizzazione del servizio di assistenza tecnica. Eventuali proposte migliorative rispetto alle prescrizioni minime previste nella documentazione di gara</i>	3
strumenti per l'utilizzazione degli impianti e dei sistemi installati	<i>Documentazione architettonica, tecnologica funzionale e manuali d'uso utente; attività di formazione e di supporto; qualifica ed esperienza del personale utilizzato e qualità del servizio di formazione e addestramento, ivi comprese eventuali proposte migliorative rispetto alle prescrizioni minime previste nella documentazione di gara.</i>	3
PUNTEGGIO TOTALE		80

**16.2 Metodo di attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica**

Il punteggio tecnico per ciascuna offerta a-esima presentata $Pt(a)$, sarà determinato con l'applicazione della seguente formula:

$$Pt(a) = \sum_{i=1}^n W_i \times V(a)_i$$

- $Pt(a)$ punteggio di valutazione dell'offerta tecnica (a);
 W_i peso previsto per criterio (i)
 $V(a)_i$ coefficiente calcolato dalla Commissione rispetto al criterio (i);
 n numero totale dei criteri
 Σ sommatoria

Si precisa che per i criteri previsti, quasi tutti di natura qualitativa/discrezionale, i singoli coefficienti $V(a)_i$ sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari considerando che:

Giudizio qualitativo	Coefficiente
Ottimo	Fino a 1
Buono	Fino a 0,80
Discreto	Fino a 0,60
Sufficiente	Fino a 0,40
Mediocre	Fino a 0,20
Non adeguato	0

Il calcolo del punteggio sarà effettuato arrotondando alla seconda cifra decimale.

Per l'attribuzione dei punteggi, per ogni singolo criterio nonché per il punteggio finale, si considereranno sempre le due cifre decimali con arrotondamento per eccesso qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque e in difetto qualora sia inferiore a cinque.

Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, la Commissione procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni sub-criterio da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate secondo le seguenti modalità (procedura di rescaling):

- se $V_{(max)pi} > 0$ $V_{(a)i} = \frac{V_{(a)pi}}{V_{(max)pi}}$
- se $V_{(max)pi} = 0$ $V_{(a)i} = 0$



dove:

$V_{(a)pi}$ è il coefficiente ottenuto dall'operatore economico "a" per il sub-criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;

$V_{(max)pi}$ il coefficiente massimo ottenuto dagli operatori economici concorrenti per il sub-criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;

$V_{(a)i}$ sarà il coefficiente ottenuto dall'operatore economico "a" per il sub-criterio i-esimo.

Non verrà applicata la seconda riparametrazione.

La sommatoria dei punteggi parziali, determinerà il punteggio complessivo che ciascun concorrente avrà conseguito per l'offerta tecnica proposta.

Saranno considerate non ammissibili le offerte indefinite o difformi, in uno solo o più punti, rispetto a quanto previsto nell'Allegato 1 - Capitolato tecnico.

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente la cui offerta è conforme alle specifiche tecniche minime prescritte nel Capitolato tecnico e ha conseguito il punteggio complessivo più elevato.

Non saranno ammessi alla fase della valutazione dell'offerta economica gli operatori economici che, in fase di valutazione dell'offerta tecnica, non abbiano ottenuto almeno un punteggio pari a 45 punti (Soglia di sbarramento).

16.3 Metodo di attribuzione del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, il punteggio è attribuito tramite la seguente formula:

$$P_e = P_{max} \times \frac{Val_{min}}{Val_i}$$

dove:

P_e punteggio da attribuire

P_{max} punteggio massimo previsto

Val_{min} valore migliore (prezzo più basso)

Val_i valore in esame

Mediante tale metodo sono attribuiti fino a un massimo di 20 punti.

Non sono ammesse offerte in aumento.



16.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

La Commissione, dopo aver attribuito il punteggio all'offerta economica procede alla somma di questo con il punteggio ottenuto dall'offerta tecnica del singolo concorrente per la formulazione della graduatoria ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice.

La graduatoria sarà formata calcolando il Punteggio Finale conseguito da ciascuna offerta mediante la somma:

$$\text{Punteggio Finale} \quad PT + PE$$

dove

PT punteggio tecnico

PE punteggio economico

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che abbia presentato un'offerta che, in possesso di tutti i requisiti minimi obbligatori, previsti dalle specifiche di cui al presente disciplinare e del Capitolato tecnico, **risulti aver conseguito il punteggio complessivo più elevato**. In caso di parità di punteggio complessivo, sarà preferito il concorrente che ha ottenuto il punteggio tecnico migliore. In caso di ulteriore parità, si procederà con sorteggio.

L'Amministrazione si riserva di non procedere ad alcuna aggiudicazione qualora nessuna delle offerte pervenute sia ritenuta soddisfacente.

La stazione appaltante non è tenuta a corrispondere compenso alcuno alle imprese concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **19 luglio 2022 alle ore 11.00**, salvo rinvii, da svolgersi in presenza o, se necessario in ottemperanza alle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in videoconferenza, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. Tramite pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale o mediante la funzionalità "messaggistica" del portale Sardegna CAT, verrà comunicato il luogo della seduta pubblica per l'apertura delle offerte, le modalità di partecipazione da remoto, nonché eventuali rinvii. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o giorno successivo, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite la funzionalità "messaggistica" del portale SardegnaCAT. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti tramite le stesse modalità di cui sopra.



Il seggio di gara, di cui fa parte il RUP, procederà, nella prima seduta pubblica, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente procederà, anche in una o più sedute riservate, a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. La stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 77 del Codice degli appalti, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. A tal proposito si evidenzia che ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c) della L. n. 55/2019, come modificato dall'art. 8 del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni nella L. n. 120/2020 e, da ultimo ulteriormente modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, è stato sospeso fino al 30 giugno 2023 l'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'art. 78 dello stesso D. Lgs. 50/2016 secondo le modalità di cui alle Linee guida ANAC n° 5.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte anormalmente basse (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016 e successive modifiche e integrazioni).

La commissione ha facoltà di lavorare anche a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.



La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice.

19. APERTURA DELLE BUSTE “OFFERTA TECNICA” E “OFFERTA ECONOMICA” - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa da parte del seggio di gara, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, da svolgersi in presenza o, se necessario in ottemperanza alle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in videoconferenza, procederà all’apertura delle buste concernenti l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare e nel capitolato speciale. La mancata od incompleta presenza della documentazione tecnica rispetto a quanto prescritto dall’Amministrazione **determina l’esclusione del concorrente dalla gara.**

Successivamente, sempre in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per l’offerta tecnica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 20. Il calcolo di cui all’art. 97 comma 3 è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP, che procederà, sempre ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, a disporre l’esclusione nei seguenti casi:



- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste della Documentazione amministrativa e dell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettose dei documenti di gara;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o abbia verificato che le stesse siano in aumento rispetto all'importo a base di gara.

A conclusione di tutte le operazioni, la commissione trasmette al RUP i verbali datati e sottoscritti da ciascun componente.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE E CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con il supporto della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il responsabile del procedimento, eventualmente con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

La stazione appaltante esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 21.

La stazione appaltante si riserva il diritto:

- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;



- ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice, di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto;
- di sospendere, indire di nuovo e/o non aggiudicare la presente procedura motivatamente;
- di annullare o revocare in autotutela l'aggiudicazione, anche definitiva, della gara.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, trasmettendo al RUP tutti gli atti e i documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, procede ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d), del Codice medesimo, ovvero che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016.

Ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo classificato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.



Fino al 30 giugno 2023, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3 dell'articolo 3 del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020, e del D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c) , del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

L'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Bando. Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto. Il termine di sei mesi sopra indicato è comunque da intendersi come non perentorio.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di autorizzare l'esecuzione in via d'urgenza del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo , nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, ai sensi dell'art. 8 della L. n. 120/2020, come da ultimo modificata dal D.L. n. 77/2021.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblico-amministrativa.



Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), **sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.** L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa euro 10.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de qua* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto



comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cagliari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (nel seguito anche "Regolamento UE") relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Consiglio regionale della Sardegna in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy (aggiornato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101) e dal Regolamento UE.

Nell'ambito dell'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario assumerà il ruolo di Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE.

Si rimanda a quanto stabilito nell'allegato 1.C "Informativa per il trattamento dei dati personali".